

Causa C-67/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 febbraio 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

17 novembre 2022

Imputato nel procedimento penale e ricorrente in cassazione:

S.Z.

Parte terza destinataria di confisca e ricorrente in cassazione:

W. GmbH

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

(OMISSIS)

nella causa penale

contro

S.Z.,

Parte terza destinataria di confisca: W. GmbH.,

a causa della violazione su scala commerciale di un divieto di importazione sancito in un atto normativo delle Comunità europee direttamente applicabile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il quale è inteso all'attuazione di una sanzione economica deliberata dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune – Embargo nei confronti del Myanmar –

altra parte nel procedimento: Il Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof (Procuratore generale presso
la Corte federale di giustizia),
(OMISSIS)

In data 17 novembre 2022, la III Sezione penale del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha così deciso:

- I. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66 del 10 marzo 2008, pag. 1):
- 1) Se la nozione «originarie della Birmania/Myanmar» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento (CE) n. 194/2008 debba essere interpretata nel senso che nessuna delle trasformazioni di seguito illustrate, effettuate in uno Stato terzo (nella specie: Taiwan), di tronchi di legno di teak cresciuti nel Myanmar, ha causato un mutamento dell'origine, cosicché i legni di teak corrispondentemente trasformati continuavano ad essere «merci originarie della Birmania/Myanmar»:
 - sfronamento e scortecciamento di tronchi di legno di teak;
 - segatura di tronchi di legno di teak per realizzare Teak-Squares (tronchi sfronati e scortecciati nonché segati in cubi di legno);
 - taglio di tronchi di legno di teak per ricavarne assi o tavole (legno segato).
 - 2) Se la nozione «esportate dalla Birmania/Myanmar» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 194/2008 debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende unicamente le merci che sono state importate nell'Unione europea direttamente dal Myanmar, cosicché le merci che sono state portate inizialmente in uno Stato terzo (nella specie: Taiwan) e che da tale Stato sono state ulteriormente trasportate nell'Unione europea non ricadrebbero nell'ambito di applicazione di tale disposizione, a prescindere da se esse siano state oggetto nello Stato terzo di una trasformazione o di una lavorazione conferente l'origine.
 - 3) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento (CE) n. 194/2008 debba essere interpretato nel senso che un certificato d'origine rilasciato da uno Stato terzo (nella specie: Taiwan), ai sensi

del quale i tronchi di legno di teak tagliati e rispettivamente segati provenienti dal Myanmar avrebbero ottenuto, attraverso tale trasformazione nello Stato terzo, l'origine di tale Stato, non è vincolante ai fini dell'accertamento di una violazione del divieto di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 194/2008.

(OMISSIS)

Motivi:

1 La III Sezione penale del Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia (Germania)] è stata investita dei ricorsi per cassazione proposti da un imputato e dalla parte terza destinataria della confisca avverso una sentenza del Landgericht Hamburg [Tribunale del Land, Amburgo (Germania)] del 27 aprile 2021. Il Landgericht ha condannato l'imputato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, sospesa in via condizionale, per violazione su scala commerciale di un divieto di importazione sancito da un atto normativo delle Comunità europee direttamente applicabile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il quale è inteso all'attuazione di una sanzione economica deliberata dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune – embargo nei confronti del Myanmar. (OMISSIS) Inoltre, il Landgericht ha disposto nei confronti del terzo confiscato la confisca di tre tronchi d'albero sequestrati e la confisca del valore di prodotti del reato per un importo di EUR 3 310 902,98.

I.

- 2 1. Il ricorso per cassazione («Revision») – nella misura in cui è rilevante per il rinvio pregiudiziale – si fonda sui seguenti fatti accertati dal Landgericht:
- 3 L'imputato era l'amministratore unico della dante causa della parte terza destinataria della confisca, (OMISSIS) una società che, inter alia, commerciava legno di teak abbattuto nel Myanmar, il quale veniva impiegato prevalentemente nella costruzione delle barche.
- 4 Sotto la direzione dell'imputato, la società continuava ad importare e a commerciare il legno di teak proveniente dal Myanmar anche dopo che il Consiglio dell'Unione europea, al fine di attuare la posizione comune del Consiglio n. 2007/750/PESC del 19 novembre 2007, aveva emesso il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (in prosieguo: il «regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar»), il quale vietava l'importazione di legno di teak originario del Myanmar nonché di legno di teak esportato dal Myanmar.
- 5 Su iniziativa dell'imputato, il commerciante di legnami, tra l'ottobre del 2009 e il maggio del 2011, importava inter alia, in 16 casi, legno di teak nel territorio

doganale della Comunità (OMISSIS). Il fornitore del commerciante di legnami dell'imputato, stabilito a Taiwan, aveva in precedenza abbattuto gli alberi di teak nel Myanmar, aveva portato i tronchi a Taiwan e li aveva trasformati nelle segherie locali. Il Landgericht ha constatato tre diversi tipi di trasformazione dei tronchi d'albero a Taiwan: in alcuni casi essi venivano unicamente sfrondati e scortecciati, ossia liberati dalle inserzioni dei rami e dalla corteccia. In altri casi essi venivano segati in modo tale da realizzare le cosiddette Teak-Squares; si tratta di tronchi sfrondati e scortecciati nonché segati in cubi di legno. Vi erano infine casi in cui i tronchi d'albero venivano tagliati per ricavarne assi o tavole, e quindi legno di teak segato. A seguito di tale trasformazione e muniti di certificati d'origine delle autorità taiwanesi, il legno veniva trasportato in tutti i casi per nave ad Amburgo (Germania) e preso ivi in consegna dall'impresa dell'imputato.

6 2. Secondo la valutazione giuridica del Landgericht, tali importazioni, all'epoca dei fatti, erano penalmente perseguibili in forza del diritto tedesco ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, punto 2, dell'Außenwirtschaftsgesetz (legge tedesca sul commercio estero; in prosieguo: l'«AWG») nella versione del 27 maggio 2009 (in prosieguo: l'«AWG del 2009») in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 194/2008 (regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar).

7 L'articolo 34, paragrafo 4, punto 2, dell'AWG del 2009 così recita:

«(4) È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque (...)

2. contravvenga a un divieto, pubblicato nel Bundesanzeiger e immediatamente cogente, di esportazione, importazione, transito, trasferimento, vendita, consegna, fornitura, cessione, prestazione di servizi, investimento, sostegno o elusione di un atto normativo delle Comunità europee che miri all'attuazione di una sanzione economica deliberata dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune».

8 Il regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, direttamente applicabile nella Repubblica federale tedesca in forza dell'articolo 288, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), era stato pubblicato, per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), rilevante nella specie, il 22 ottobre 2009 nel Bundesanzeiger (Gazzetta federale tedesca).

9 È vero che il Landgericht ha ritenuto che il legno di teak, a seguito della sua trasformazione a Taiwan, sia divenuto un prodotto originario di tale paese. Non sussisterebbe pertanto – in tal senso il Landgericht – una violazione dell'articolo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar. Il giudice del rinvio reputa tuttavia che il legno di teak, nonostante il trasporto a Taiwan e i lavori di segatura ivi effettuati, sia (comunque) stato esportato dal Myanmar ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, cosicché dovrebbe essere ritenuta

sussistente una violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.

10 (OMISSIS)

11 (OMISSIS)

12 (OMISSIS)

(OMISSIS) [Applicabilità delle disposizioni penali pertinenti *ratione temporis*; non rilevante per le questioni pregiudiziali]

13 3. Con i rispettivi ricorsi per cassazione, l'imputato contesta la condanna pronunciata nei suoi confronti, mentre la parte terza destinataria della confisca i provvedimenti di confisca. I ricorrenti eccepiscono la violazione del diritto sostanziale. Essi non mettono in discussione sotto il profilo sostanziale i fatti accertati dal Landgericht, sostengono tuttavia la posizione giuridica secondo cui l'importazione del legno di teak trasformato nel modo descritto sopra a Taiwan non avrebbe violato l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.

14 Da un lato, non sarebbero stati semplicemente trasportati tronchi d'albero dal Myanmar alla Germania attraverso Taiwan, bensì questi ultimi sarebbero stati in tutti i casi oggetto di una trasformazione o di una lavorazione conferenti loro l'origine, ragion per cui le autorità taiwanesi avrebbero anche rilasciato certificati per il legno che indicano Taiwan come paese di origine. Pertanto, non sarebbe stato importato in Germania legno originario del Myanmar, bensì prodotti del legno taiwanesi, e non si sarebbe dunque verificato un caso contemplato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.

15 Dall'altro, il legno di teak importato nel territorio dell'Unione europea – diversamente da quanto ritenuto dal Landgericht Hamburg – non sarebbe stato esportato dal Myanmar ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar. L'esportazione, infatti, avrebbe in ogni caso avuto luogo da Taiwan. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar avrebbe contemplato unicamente casi di un'introduzione diretta delle merci di cui trattasi dal Myanmar nel territorio delle Comunità europee.

16 I ricorrenti fanno valere che l'interpretazione della norma effettuata dal Landgericht – secondo la quale sarebbe stata vietata dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar anche l'importazione nella Comunità di merci che, dopo la loro esportazione dal Myanmar, sono state importate inizialmente in uno o più Stati terzi – comporterebbe l'inapplicabilità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar accanto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii) del regolamento sull'embargo nei confronti del

Myanmar. Infatti, per essere originaria del Myanmar, una merce dovrebbe necessariamente essere stata ivi interamente ottenuta [articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 – in prosieguo: il «codice doganale»] oppure trasformata o lavorata sostanzialmente (articolo 24 del codice doganale). A tal fine, essa dovrebbe tuttavia essersi trovata nel Myanmar e, secondo la tesi del Landgericht, continuerebbe in seguito ad essere una merce esportata dal Myanmar anche qualora la stessa sia stata oggetto di una trasformazione o di una lavorazione in uno Stato terzo che la rendeva originaria di tale Stato. Qualora la tesi del Landgericht fosse corretta, la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar verrebbe integralmente assorbita dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.

- 17 L'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar effettuata dal Landgericht sarebbe inoltre in contraddizione con l'oggetto e lo scopo di tale disposizione sull'embargo, figurante anche, in termini identici, in una pluralità di altri regolamenti in materia di embargo dell'Unione europea. Secondo tale consueta disposizione, dovrebbero essere assoggettate ad un divieto di importazione le merci che provengono dal paese sanzionato, ma non i prodotti fabbricati in uno Stato terzo tramite l'impiego di materie prime o prodotti grezzi provenienti dal paese sanzionato. Il commercio con prodotti provenienti da Stati terzi, infatti, non dovrebbe essere limitato. Non appena un bene esportato dal paese sanzionato (materia prima o prodotto grezzo) venga trasformato o lavorato in uno Stato terzo in maniera tale da essere classificato sotto il profilo giuridico come merce originaria di tale Stato, esso verrebbe assorbito dalla nuova merce; il nuovo prodotto non dovrebbe essere assoggettato al regime sanzionatorio. La disciplina contenuta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar (e figurante con un contenuto identico in altri regolamenti in materia di embargo) sarebbe funzionale a tale distinzione. Il divieto di importazione per le merci esportate dal paese sanzionato [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar] integrerebbe tale disposizione unicamente nella misura in cui, nel caso di merci introdotte nelle Comunità europee direttamente dallo Stato interessato dalle sanzioni, si rinuncia ad una verifica dell'origine (in tale Stato), poiché non sarebbe interessato alcuno Stato terzo quale partner commerciale delle Comunità, i cui prodotti importati nel territorio comunitario dovrebbero essere esclusi dal regime sanzionatorio.
- 18 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), nella misura in cui ciò riguardi l'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, ha aderito alla tesi del Landgericht Hamburg illustrata sopra. Egli ha dimostrato che la trasformazione del legno di teak esportato dal Myanmar avrebbe comportato unicamente un mutamento dell'origine; il legno di teak non sarebbe tuttavia divenuto una merce diversa. Le due fattispecie di divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar avrebbero ciascuna una portata autonoma, in quanto l'articolo 2, paragrafo 2,

lettera a), i) si ricollegerebbe alla determinazione formale dell'origine sulla scorta del codice doganale, mentre l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii) farebbe riferimento all'atto effettivo dell'esportazione dal Myanmar. Eventuali sovrapposizioni delle singole fattispecie di divieto sarebbero dovute alla volontà degli autori del regolamento di disciplinare esaustivamente il divieto.

II.

- 19 La decisione sui ricorsi per cassazione dipende dalla risposta alle questioni pregiudiziali controverse, cosicché il giudice del rinvio, quale organo giurisdizionale investito in ultimo grado della causa, è tenuto, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, a sottoporre in via pregiudiziale le questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 20 Stando agli accertamenti di fatto del Landgericht, i quali vincolano, in linea di principio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) quale giudice di cassazione, i tronchi di teak abbattuti nel Myanmar sono stati segati a Taiwan e quindi trasformati o lavorati. In questo contesto di fatto, l'importazione del legno di teak sarebbe perseguibile penalmente ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, punto 2, dell'AWG del 2009 e rispettivamente dell'articolo 18, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell'AWG, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, solo qualora
- la trasformazione o la lavorazione a Taiwan non sia stata sufficiente a causare un mutamento dell'origine del legno di teak, e quest'ultimo abbia continuato ad essere originario del Myanmar [violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar]
 - oppure, laddove i lavori di segatura effettuati a Taiwan abbiano causato un mutamento dell'origine, l'importazione nel territorio dell'Unione europea fosse vietata, in quanto i tronchi d'albero erano stati inizialmente (quale prodotto grezzo) esportati dal Myanmar [violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar].
- 21 La questione di stabilire se l'imputato sia perseguibile penalmente e venga conseguentemente in considerazione una confisca a carico della parte terza soggetta a confisca dei tronchi d'albero sequestrati nonché di una somma di denaro pari al valore del legno di teak ottenuto ma non sequestrato, dipende dunque dall'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i) e ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.
- 22 Il rinvio pregiudiziale è necessario, in quanto né le questioni di diritto sollevate con le questioni pregiudiziali sono già state decise dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («acte éclairé») né l'applicazione del diritto dell'Unione rilevante per le nozioni di origine esterna e di esportazione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi («acte clair»). Che quest'ultima

situazione non ricorra risulta anche dalle diverse tesi sostenute finora nel procedimento.

23 In dettaglio:

24 1. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar ha vietato l'importazione di legname rotondo, legname e prodotti del legno ai sensi dell'allegato I del regolamento se queste merci

«i) sono originarie della Birmania/Myanmar o

ii) sono state esportate dalla Birmania/Myanmar».

25 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, l'origine della merce è stata determinata

«conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92»,

ossia del codice doganale. L'articolo 23 di quest'ultimo così recita inter alia:

«1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

(...)

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti».

26 L'articolo 24 del codice doganale stabilisce quanto segue:

«Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

27 2. Poiché, stando agli accertamenti del Landgericht, il legno di teak abbattuto nel Myanmar e alla fine importato nella Repubblica federale tedesca è stato ulteriormente lavorato a Taiwan per ricavarne legname rotondo (parzialmente) scortecciato, Teak-Squares o legno di teak segato, alla sua produzione hanno contribuito due paesi.

28 a) Il legno di teak abbattuto nel Myanmar e dunque ivi raccolto ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b), del codice doganale, il quale, pertanto, era in ogni caso inizialmente merce originaria del Myanmar, può invece essere divenuto merce originaria di Taiwan solo se nella liberazione dai rami e nella segatura grezza del legname rotondo, nella segatura in una sezione trasversale quadrata (cosiddette Teak-Squares) dei tronchi liberati da rami e corteccia o nel

taglio in assi e tavole (legno di teak segato) sia ravvisabile un'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale del legno di teak, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si è conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o ha rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- 29 Nel procedimento in oggetto, sia il Landgericht sia le restanti parti del procedimento hanno ritenuto sussistente una simile fattispecie, come illustrato supra.
- 30 b) Non è tuttavia chiaro se la trasformazione a Taiwan del legno di teak abbattuto nel Myanmar sia stata a tal punto sostanziale che quest'ultimo è divenuto merce originaria di Taiwan ai sensi dell'articolo 24 del codice doganale. Il giudice del rinvio tende a rispondere negativamente a tale questione, segnatamente per tutti i tipi di trasformazione del legno di cui trattasi.
- 31 La Corte ha già riconosciuto, infatti, che le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, non possono determinare l'origine del prodotto stesso (v. sentenze della Corte del 26 gennaio 1977 – C-49/76, punto 6, ECLI:EU:C:1977:9 e del 2 febbraio 1984 – C-93/83, punto 13, ECLI:EU:C:1984:78). Sulla base di tali premesse, la macinatura, più o meno fine, della caseina grezza non può conferire alla merce una determinata origine, giacché ha il solo effetto di modificare la consistenza e l'aspetto esteriore del prodotto ai fini del suo ulteriore impiego (sentenza della Corte del 26 gennaio 1977 – C-49/76, punto 7, ECLI:EU:C:1977:9). Neanche il fatto di asportare gli ossi, i tendini e il grasso dalla carne bovina, di tagliarla e di confezionarla sottovuoto può essere considerato una lavorazione rilevante per l'origine, poiché il loro risultato principale sarebbe la separazione delle varie parti della carcassa in funzione della qualità e delle caratteristiche già esistenti e la modifica dell'aspetto esteriore della stessa ai fini dello smercio (sentenza della Corte del 23 febbraio 1984 – C-93/83, punti 10, 14, ECLI:EU:C:1984:78).
- 32 Ciononostante, l'applicazione del diritto dell'Unione nella specie non si impone con tale evidenza da non lasciar adito, nel senso di un «acte clair», a ragionevoli dubbi. Il taglio del legno di teak grezzo per ricavarne legno di teak segato provoca dopotutto un cambiamento di voce tariffaria nella nomenclatura (legno grezzo: voce SA 4403; legno segato di spessore superiore a sei mm: voce SA 4407), mentre invece le operazioni che modificano l'aspetto esteriore non causano un siffatto cambiamento né nel caso della carne bovina [voce SA 0201 (fresca o refrigerata) e rispettivamente voce SA 0202 (congelata)] né nel caso delle caseine (voce SA 3501).
- 33 Una simile modifica della classificazione tariffaria a livello della voce a quattro cifre del sistema armonizzato potrebbe essere un indice della sussistenza di un trattamento sostanziale di una merce, poiché il sistema armonizzato è costruito per gradi, da prodotti della natura e materie prime fino a merci con gradi di

lavorazione sempre più elevati e una modifica della voce presuppone pertanto, di norma, un impiego di lavoro e di capitale sufficiente per il riconoscimento del carattere originario (OMISSIS).

- 34 Anche se l'allegato 22-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e già anche l'allegato 15 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario adottano unicamente disposizioni per l'origine preferenziale, potrebbe essere significativo il fatto che in tal sede venga indicata, quale operazione che conferisce il carattere originario, nel caso del legno, in linea di principio, la «[f]abbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure [la] [f]abbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto», fermo restando che, come eccezione per il legno della voce SA 4407 viene richiesta, quale operazione che conferisce il carattere originario, la «[p]iallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina» e rispettivamente la «[p]iallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa».
- 35 La decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sui ricorsi per cassazione nel presente procedimento dipende pertanto dalla risposta alla prima questione pregiudiziale.
- 36 3. Qualora il legno di teak oggetto del procedimento, o quantomeno il legno di teak, la cui classificazione tariffaria è mutata a seguito dei lavori di segatura a Taiwan, sia divenuto merce originaria di Taiwan, cosicché la sua importazione nella Comunità non violava l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, ai fini della decisione sui ricorsi per cassazione rileverebbe se l'importazione di una merce originaria di uno Stato terzo violi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar laddove una materia prima o un prodotto grezzo a partire dai quali la merce è stata fabbricata nello Stato terzo sia stata esportata dal Myanmar (nello Stato terzo) (seconda questione pregiudiziale).
- 37 Qualora – come propende a fare il giudice del rinvio – la nozione «esportate dalla Birmania/Myanmar» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, contrariamente a quanto ritenuto dal Landgericht Hamburg e dal Procuratore generale, dovesse essere interpretata nel senso che essa ricomprende unicamente merci importate nell'Unione europea direttamente dal Myanmar, cosicché le merci che sono state inizialmente portate in uno Stato terzo (nella specie: Taiwan) e che da tale Stato sono state ulteriormente trasportate nell'Unione europea non ricadrebbero nell'ambito di applicazione di tale disposizione, a prescindere da se esse siano state oggetto nello Stato terzo di una trasformazione o una lavorazione rilevante per l'origine, l'imputato non avrebbe contravvenuto all'articolo 2, paragrafo 2,

lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar. Qualora la trasformazione del legno di teak a Taiwan dovesse essere stata rilevante per l'origine e non sia pertanto sussistita una violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, egli non si sarebbe allora reso penalmente perseguibile.

- 38 Qualora, per contro, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar dovesse essere interpretato, in linea con il Landgericht Hamburg e con il Procuratore generale, nel senso che sussisteva un'esportazione dal Myanmar anche se la merce importata nel territorio dell'Unione europea oppure un prodotto grezzo della stessa proveniva originariamente dal Myanmar e o la merce era stata importata attraverso uno Stato terzo oppure il prodotto grezzo proveniente dal Myanmar era stato consegnato in uno Stato terzo, era stato ivi oggetto di una lavorazione conferente il carattere originario e il prodotto nuovo era stato successivamente importato, l'imputato sarebbe penalmente perseguibile indipendentemente dalla portata dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar.
- 39 La seconda questione pregiudiziale è pertanto rilevante ai fini della decisione del giudice del rinvio nel presente procedimento per cassazione. Anche al riguardo non si può prescindere da un rinvio alla Corte di giustizia, in quanto la corretta interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar non è evidente e scevra da dubbi nel senso di un «acte clair». Ciò emerge già dall'illustrata posizione giuridica del Landgericht Hamburg e del Procuratore generale. Ad essa deve replicarsi, tuttavia, che, in forza di tale posizione – circostanza correttamente richiamata dalla motivazione del ricorso per cassazione dell'imputato – da un lato, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar non avrebbe avuto un ambito di applicazione autonomo e, dall'altro, che prodotti provenienti da Stati terzi, fabbricati a partire da materie prime o prodotti grezzi provenienti dal Myanmar, sarebbero stati soggetti al divieto di importazione, il che sarebbe contrario allo scopo del regime di embargo.
- 40 4. Nei casi di importazione alla base del presente rinvio pregiudiziale, le autorità taiwanesi avevano rilasciato certificati di origine, secondo i quali i tronchi di teak tagliati e rispettivamente segati provenienti dal Myanmar, attraverso la trasformazione a Taiwan, avevano ottenuto l'origine di tale Stato. Il giudice del rinvio sottopone pertanto alla Corte di giustizia anche la terza questione pregiudiziale, ossia se tali certificati di origine siano vincolanti per la valutazione di una violazione del divieto di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sull'embargo nei confronti del Myanmar, sebbene esso non ignori il fatto che sussiste al riguardo una giurisprudenza della Corte ai sensi della quale non esiste un obbligo giuridico generale di riconoscimento di certificati di origine di Stati terzi (v. sentenze della Corte del 25 luglio 2018 – C-574/17 P, punto 48 e segg., ECLI:EU:C:2018:598 e del 25 febbraio 2010 – C-386/08, punto 73, ECLI:EU:C:2010:91).

(OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO